

ASTRAL SpA

Tit: \_\_\_\_\_  
Cl: \_\_\_\_\_  
150/15/Contr  
N. 0010068 | 13/05/2015 | UOR: \_\_\_\_\_



ROMA, 13 MAG 2015

Spettabile  
ACER  
Via di Villa Patrizi 11  
00161 Roma

E p.c. Direttore Generale  
dott. Alfredo Pecorella

Anticipata via Fax: 06.44075611

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di lavori di collegamento stradale esterno dell'abitato di Tivoli-Variante al Ponte degli Arci; riscontro Vostra nota del 7.5.2015, ns prot. n. 9678 dell'8.5.2015**

Egregio Direttore,

Riscontriamo la nota in oggetto, con la quale viene segnalato alla scrivente società un profilo di possibile illegittimità di alcune previsioni del bando, laddove interpretate nel senso che è consentito il subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, a condizione che l'offerente risulti comunque specificatamente qualificato per le stesse.

In ragione di ciò, si chiede alla scrivente di rettificare in autotutela, "consentendo, quindi, agli operatori economici interessati, alla partecipazione di procedere al subappalto delle categorie scorporabili, di cui si compone l'intervento, pur in assenza delle relative specifiche qualificazioni, allorquando la classifica SOA posseduta per la prevalente lo consenta".

Al di là dell'interessante ricostruzione operata nella Vostra nota dei ripetuti interventi legislativi sul tema, la questione è chiaramente disciplinata dalle seguenti norme.

In primis, l'art. 12, c. 1, lett. b, del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in legge 23.5.2014, n.80, da Voi pure citato, il quale prevede che in presenza delle seguenti due circostanze, e cioè:

- lavorazioni "singolarmente superiori al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro" (ex art. 108, c.3, del DPR 207/2010);

ASTRAL spa  
Azienda Strade Lazio

Sede operativa e legale  
Via dei Pescaccio 96/98  
00166 Roma  
t. +39.06.5168.7516  
www.astrospalazio.it  
protocolloastral@pec.astrospalazio.it

p.iva 07244131004  
cf. 07244131004  
reg. imprese 07244131004  
nca 1020380  
capitale sociale  
€ 1.000.000,00 iv



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

- relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al DPR 207/2010, nonché relative alle categorie individuate nel medesimo allegato A, con l'acronimo OS (d'ora in poi "Opere Specializzate");

l'esecuzione delle sopradette lavorazioni sia possibile solo in capo a chi possiede la corrispondente qualificazione: pertanto, l'appaltatore qualificato per la categoria prevalente, può eseguirle solo se possiede, altresì, la qualificazione per le suddette lavorazioni.

Diversamente, le lavorazioni di cui si compone l'opera, ulteriori rispetto a quelle della categoria prevalente, diverse dalle Opere Specializzate, possono essere eseguite dall'appaltatore qualificato per la categoria prevalente, anche se non possiede le relative qualificazioni (art. 12, lett. a).

La stessa regola –vale a dire che l'appaltatore può eseguire direttamente tutte le lavorazioni- si applica allorché le lavorazioni di cui si compone l'opera, ulteriori rispetto a quelle della categoria prevalente, pur appartenendo alle Opere Specializzate, non superino il dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero siano di importo inferiore a 150.00,00 euro.

L'art. 12 continua precisando che le lavorazioni relative alle Opere Specializzate, possono essere, comunque, subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni e sono, altresì, scorporabili e quindi possono essere svolte da ATI verticali.

La citata norma (in combinato disposto con l'art. 37, c. 11, del Codice dei Contratti) specifica, altresì, la percentuale subappaltabile: per i lavori di cui alle Opere Specializzate la suddetta percentuale è quella fissata dall'art. 170, 1° c., del DPR 2017/2010 -vale a dire "il trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto"- solo laddove i sopradetti lavori siano singolarmente superiori al 15 per cento dell'importo totale dei lavori.

Si ritiene, per contro, che laddove i sopradetti lavori non siano singolarmente superiori al 15 per cento, gli stessi siano subappaltabili senza il limite del trenta per cento, e cioè sono subappaltabili al cento per cento, riaffermando la regola che in generale vale per il subappalto delle lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente.

Dalle norme contenute nell'art. 12, si ricavano le seguenti regole:

- i) l'appaltatore in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente non può eseguire le lavorazioni appartenenti alla Opere Specializzate, superiori al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.00,00 euro (art. 12, lett. b);
- ii) per eseguire le suddette lavorazioni, l'appaltatore in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente deve necessariamente costituire un'Ati verticale, con un'impresa mandante che possieda le qualificazioni per le Opere Specializzate; ovvero, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento secondo le regole generali;

- iii) l'appaltatore che possiede la qualificazione per le Opere Specializzate, così come la mandante dell'Ati verticale sopra indicata, possono subappaltare le lavorazioni di cui alle Opere Specializzate:
- a) nella misura massima del trenta per cento, laddove dette lavorazioni siano di importo singolarmente superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori;
  - b) nella misura del cento per cento, laddove dette lavorazioni siano di importo singolarmente non superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori.

A completare la disciplina della qualificazione con riferimento alle Opere Specializzate, nonché la disciplina dell'esecuzione di dette opere, interviene ancora un'ulteriore norma, l'art. 92, comma 7, del DPR 207/2010, espressamente richiamata, peraltro, dallo stesso art. 12, lett. b, all'ultimo capoverso.

L'art. 92, c. 7, citato, statuisce che *"In riferimento all'art. 37, c.11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'art. 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara (..omissis..) , deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, di cui all'art. 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. (Omissis)"*.

Ebbene, la norma citata consente che, laddove il concorrente in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, non possieda, altresì, per l'intero importo, la qualificazione per le ulteriori categorie di cui si compone l'opera (che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107, c. 2 e dell'art. 108, c. 3 del DPR 207/2010, sono quelle *"superiori al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro"*), può colmare i requisiti mancanti, dimostrando di avere requisiti maggiori della categoria prevalente rispetto a quelli richiesti.

Ciò implica che il concorrente sia in possesso non solo della qualificazione nella categoria prevalente (e per importi più elevati di quelli richiesti dagli atti di gara), ma altresì che il concorrente sia in possesso di una qualificazione, per ciascuna delle lavorazioni di cui si compone l'opera, almeno per certi importi. La parte mancante relativa alla qualificazione delle suddette lavorazioni, può essere bilanciata da una qualificazione superiore relativa alla categoria prevalente.

L'art. 92, c. 7 citato, si applicava sia con riferimento alla qualificazione per l'esecuzione delle Opere Specializzate, sia per l'esecuzione delle lavorazioni diverse da queste ultime.

Tuttavia, la novità introdotta dall'art. 12, lett. a, più volte citata, -vale a dire che possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore, che non possiede la qualificazione, le lavorazioni di cui si compone l'opera, ulteriori rispetto a quelle della categoria prevalente, diverse dalle Opere Specializzate, nonché le lavorazioni che, pur appartenendo alle Opere Specializzate, non superino il dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero siano di importo inferiore a 150.000,00 euro- riduce la portata dell'art. 92, c. 7, in quanto nei casi sopradetti l'appaltatore qualificato per la categoria prevalente può eseguire direttamente le altre lavorazioni, appartenenti ad altre categorie, senza necessità alcuna di avere una pur parziale qualificazione.

Concludendo, un ulteriore principio che si ricava dal più volte citato art. 12, lett. b, è il seguente:

- iv) l'appaltatore, in possesso della qualificazione per le lavorazioni di cui alla categoria prevalente, che ha una qualificazione per le lavorazioni di cui alle Opere Specializzate, non tuttavia sufficiente, può bilanciare i requisiti mancanti, dimostrando una qualificazione superiore relativamente alle opere di cui alla categoria prevalente.

Per quanto sopra esposto, riteniamo che le disposizioni di cui agli atti di gara siano in perfetta coerenza con le norme di legge.

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Giovanni Torriero



**L'Amministratore Unico**

Ing. Antonio Mallamo

